

## **Attività detenute all'estero da soggetti residenti in Italia – Nuovi obblighi di dichiarazione nel modello Unico.**

Si fa presente che l'Agenzia delle entrate, nella Circolare n. 43 del 10 ottobre 2009 con la quale ha illustrato la normativa in materia di rimpatrio dei capitali dall'estero (cd. scudo fiscale), ha comunicato una rilevante modifica alle istruzioni operative vigenti in materia di obblighi fiscali, in relazione alle attività detenute all'estero da parte di soggetti residenti in Italia.

### **I NUOVI ADEMPIMENTI**

Pertanto, a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso (2009), i contribuenti devono indicare nel modulo RW della dichiarazione dei redditi, non soltanto le attività estere di natura finanziaria, ma anche gli investimenti all'estero di natura patrimoniale, indipendentemente dal fatto che questi ultimi abbiano prodotto reddito imponibile. Con il termine "estero" si intende qualunque paese del mondo (sia UE, sia Extra UE).

In sintesi, il chiarimento della circolare si traduce come segue: tutte le persone fisiche, società semplici e enti non commerciali, fiscalmente residenti in Italia, hanno ogni anno l'obbligo di compilare l'apposito quadro RW del Modello Unico ed evidenziare l'eventuale:

1. trasferimento dall'Italia all'estero (e viceversa) di attività finanziarie (denaro, titoli, obbligazioni, azioni, warrant, polizze assicurative, etc.), laddove nel corso dell'anno il trasferimento abbia superato i 10.000,00 €;
2. la detenzione all'estero -alla data del 31/12 di ogni anno- di attività finanziarie o patrimoniali (fabbricati, terreni, yacht, opere d'arte, oggetti preziosi) per importo superiore a € 10.000,00, a prescindere dal fatto che queste ultime abbiano prodotto o meno reddito nel corso dell'anno.

QUALI SONO LE ATTIVITÀ FINANZIARIE ESTERE DA INDICARE NEL QUADRO RW	
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti;</li> <li>• obbligazioni estere e titoli similari;</li> <li>• titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri);</li> <li>• valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;</li> <li>• titoli pubblici italiani emessi all'estero;</li> <li>• depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di costituzione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi)</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, ad esempio, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli;</li> <li>• polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sempreché il contratto non sia concluso per il tramite di un intermediario finanziario italiano o le prestazioni non siano pagate attraverso un intermediario italiano</li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratti derivati e altri rapporti finanziari se i relativi contratti sono conclusi al di fuori del territorio dello Stato, anche attraverso l'intervento di intermediari, in mercati regolamentati</li> </ul>
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all'estero.</li> </ul>

Vanno, inoltre, indicate nel citato quadro RW le attività finanziarie che, nonostante siano di fonte italiana, sono comunque detenute all'estero – ossia, ad esempio:

- i titoli pubblici ed equiparati emessi in Italia;
- le partecipazioni in soggetti residenti e gli altri strumenti finanziari emessi da soggetti residenti (ma soltanto nel periodo di imposta in cui la cessione o il rimborso delle stesse ha realizzato plusvalenze imponibili).

Per attività patrimoniali s'intendono: immobili, yacht, opere d'arte, oggetti preziosi.

La detenzione di tali beni all'estero all'estero, alla data del 31/12, deve essere indicata anch'essa nel quadro RW se il relativo importo supera i 10.000 €.

## **GLI ESONERI**

Gli obblighi di dichiarazione non sussistono, invece, per le attività finanziarie affidate in gestione o in amministrazione alle banche, alle SIM, alle società fiduciarie, alla società Poste italiane e agli altri intermediari professionali, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositi e i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi.

## **SANZIONI**

In caso di violazione dell'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi le predette attività estere (finanziarie o patrimoniali), vi è una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 50% dell'ammontare degli importi non dichiarati.

Allo stesso modo, la violazione dell'obbligo di indicare nella dichiarazione i trasferimenti da e verso l'estero delle attività finanziarie comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 50% dell'ammontare degli importi non dichiarati.

Si ha, inoltre, la confisca di beni di corrispondente valore.

Alla luce delle innovative indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate, si prega cortesemente, per i conseguenti adempimenti connessi alla compilazione della dichiarazione dei redditi, di comunicare l'eventuale ricorrere delle condizioni sopra indicate.